

REDDITO IMPRESA E IRAP

Super ammortamento: ultima chiamata, ma non per i beni fino a 516 euro

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **disegno della prossima Legge di Bilancio non** prevede la **proroga** del **super ammortamento** per l'anno **2019**, fatto salvo quanto dovrebbe stabilirsi per i beni di **costo non superiore a 516,46 euro**, per i quali l'agevolazione **dovrebbe protrarsi** anche per il prossimo anno nella misura del **50%** con effetto retroattivo dal 15 ottobre 2018.

Pertanto, salvo uno stravolgimento totale dell'ultima ora, in linea generale, si potrà godere dell'agevolazione fino agli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2018** oppure, al più tardi, entro il **30 giugno 2019** a condizione però che entro il **31 dicembre 2018**:

- sia pagato un **acconto** almeno pari al 20% del costo del bene e
- il fornitore abbia **accettato** l'ordine.

È, quindi, importante comprendere quando l'investimento si può considerare **effettuato**, atteso che in alcuni casi individuare la **corretta imputazione** della spesa può essere un'operazione tutt'altro che agevole. Con la [circolare 23/E/2016](#), prima, e la [circolare 4/E/2017](#), poi, l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni preziose al riguardo.

È noto che il criterio di ordine generale è quello della **competenza fiscale** regolato dall'[articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#). Infatti, non opera in ogni caso il **principio della derivazione rafforzata**, non rilevando i **diversi criteri** di **qualificazione**, **imputazione temporale** e **classificazione** in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e – a seguito delle modifiche apportate all'[articolo 83 Tuir](#) dal **D.L. 244/2016** – **per i soggetti Ires che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile**, con l'**esclusione** delle **micro imprese** così come individuate dall'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)

Secondo questa disposizione le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della **consegna o spedizione**. Pertanto, se il bene strumentale acquistato sarà consegnato **entro il prossimo 31 dicembre**, il relativo costo sarà **sicuramente agevolabile**. Ciò sempreché il contratto di compravendita non preveda la **clausola di prova** a favore dell'acquirente: in tal caso diviene rilevante la **dichiarazione di esito positivo del collaudo**. Se l'esito positivo si perfezionerà nel gennaio 2019, l'investimento potrà beneficiare del super ammortamento solamente se si sono rispettate le condizioni che attivano l'**ultra-periodo** al 30 giugno 2019.

Quanto detto finora vale anche per l'acquisto del bene tramite **leasing**; in tal caso l'ultrattività dell'agevolazione opera se entro il 31 dicembre 2018 sarà:

- sottoscritto da entrambe le parti il relativo **contratto di leasing**;
- avvenuto il pagamento di un **maxicanone** in misura almeno pari al 20% della **quota capitale** complessivamente dovuta al locatore.

Il criterio della **competenza fiscale** si applica anche per i costi imputabili a **beni realizzati in economia**. Al riguardo, rilevano le spese **sostenute** durante il periodo agevolato indipendentemente dal fatto che i lavori siano iniziati o ultimati in una data, rispettivamente, precedente o successiva. L'**estensione** al 30 giugno 2019 può essere ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2018 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel **periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019**. Trattandosi non di beni acquistati presso soggetti terzi, la condizione relativa all'**accettazione** dell'**ordine** da parte del venditore **non rileva**.

Per quanto riguarda i beni realizzati mediante **contratto di appalto a terzi**, in linea di principio, in ossequio al criterio della competenza, i relativi costi si considerano sostenuti dall'impresa committente alla data di **ultimazione della prestazione**.

Tuttavia, qualora siano previsti dal contratto di appalto **stati di avanzamento lavori**, ai fini dell'imputazione temporale dell'investimento, si deve tener conto della data in cui la **porzione dell'opera è accettata dal cliente**. Quindi, il super ammortamento del 130% si calcola, sicuramente, sui **corrispettivi liquidati in via definitiva** tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 in base ai SAL. Si può, invece, beneficiare dell'**estensione temporale** al 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

- il relativo **contratto di appalto** risulti **sottoscritto** da entrambe le parti e
- sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo complessivo previsto nel contratto.

Infine, come già anticipato, va dato atto che la scadenza del super ammortamento non vale per i **beni di valore unitario non superiore al vecchio milione di lire**. Stando all'**ultima versione del DDL**, gli investimenti in tali beni saranno agevolabili nella **misura del 50%** se effettuati nell'arco temporale **15 ottobre 2018 – 31 dicembre 2019**.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >